

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	
<b>PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE</b>		
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000	protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43	

DCR/2/SR15/2023 dd 29/08/2023

**EMERGENZA METEO DAL 4 AL 12 DICEMBRE 2020  
GESTIONE COMMISSARIALE DI CUI ALL'OCDPC n. 783/2021  
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
AI SENSI DELL'OCDPC n. 1012/2023**

**Oggetto:** OCDPC n. 783/2021 – OCDPC n. 1012/2023 - concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 4 al 12 dicembre 2020 hanno colpito il territorio delle (ex) province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e Muggia – Allegati B e C al DCR/4/CD15/2022 del 07/12/2022 – modifica delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 dell'Allegato B e articoli 6 e 8 Allegato C al DCR/4/CD15/2022 del 07/12/2022 - Popolazione e Imprese.

**l'Assessore delegato alla Protezione Civile  
il Soggetto Responsabile**

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle (ex) Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste e sono state stanziare risorse per Euro 3.900.000,00 per l'attuazione dei primi interventi urgenti;

**Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 783 del 2 luglio 2021, di seguito anche OCDPC n. 783/2021 oppure Ordinanza n. 783/2021 (pubblicata in G.U. n. 163 del 9 luglio 2021) – *“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste”* – che individua, tra l'altro il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui all'oggetto;

**Visto** il comma 3 dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 783/2021 (*“Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori”*) il quale dispone che:

3. *“Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:*

*- per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulta compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;*

- per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00.”;

**Vista** la nota PEC di data 29 luglio 2021 trasmessa, tra l'altro, ai Comuni individuati dall'OCDPC n. 783/2021 con la quale, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza n. 783/2021, è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni relativi alle prime misure economiche a favore dei privati e delle attività economiche e produttive al fine di poter segnalare le spese di cui alla lettera c) dell'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

**Preso atto** che l'attività di ricognizione di cui sopra è stata perfezionata, per il tramite dei Comuni individuati a mezzo OCDPC n. 783/2021, attraverso la trasmissione, da parte dei soggetti privati e attività economiche e produttive, dei moduli B1 (“Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione” ) e C1 (“Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive”), resi disponibili dal Dipartimento di Protezione civile, e con i quali è stato possibile segnalare l'ammontare dei danni e degli ulteriori eventuali fabbisogni connessi agli eventi di cui trattasi;

**Preso atto** che con nota PEC, prot. n. 31165 del 2 novembre 2021, è stata trasmessa al Dipartimento, ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 783/2021, la lista delle domande pervenute da privati e imprese ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), nonché le ricognizioni degli ulteriori fabbisogni per privati e imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), e degli interventi su beni pubblici più urgenti;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 con la quale è stata disposta l'integrazione delle risorse in precedenza stanziata a mezzo delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 sopra indicata, per l'importo di € 1.850.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

**Dato atto** che, con nota MEF-RGS- Prot. 0001952/22 del 07/01/2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato - sezione di Trieste per l'apertura della contabilità speciale n. 6324 intestata a “PRES. R. FRIULI VG C.D. O. 783-21”, acronimo di “Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato OCDPC 783/2021”;

**Ricordato** che lo stato emergenziale era stato dichiarato fino al 4 giugno 2022;

**Richiamata** la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2022 (in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2022), con la quale è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle (ex) Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste;

**Dato atto** che in data 4 giugno 2023 è terminato lo stato di emergenza;

**Vista** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 1012 del 30 giugno 2023, adottata ai sensi dall'art. 26 del D.lgs. 1/2018 (di seguito anche Ordinanza n. 1012/2023 oppure OCDPC n. 1012/2023) recante “*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli - Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle provincie di Udine, di Pordenone e dei comuni di Trieste e di Muggia, in provincia di Trieste*” e pubblicata in G.U. n. 157 del 7 luglio 2023;

**Considerato** che l'Ordinanza n. 1012/2023 individua la Regione Friuli Venezia Giulia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del

Commissario delegato di cui all' OCDPC n. 783/2021 e identifica l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi approvati e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi;

**Preso atto** che, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1012 del 30 giugno 2023, al fine di poter perfezionare le procedure di subentro, il Commissario delegato ex OCDPC n. 783/2021 ha provveduto, a mezzo nota PEC di cui al prot. n. 0016658/23 del 19/07/2023, alla trasmissione a favore del Dipartimento della Protezione civile e al Soggetto Responsabile subentrante, della relazione inerente alle attività svolte;

**Vista** la nota PEC trasmessa in data 18/07/2023, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 0016522/23, a mezzo della quale veniva inoltrata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale Ispettorato Generale per la Finanza di modifica dell'intestazione della contabilità speciale n. 6324 così come di seguito indicato: da "PRES. R. FVG – COM. DEL. O. 783-21" a "S.RESP. FVG O.783-21 E 1012-23";

**Richiamato** il decreto del Soggetto Responsabile n. 1 del 23/08/2023 (di seguito anche DCR/1/SR15/2023) relativo a "Subentro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 783 del 2 luglio 2021. Modalità di prosecuzione degli interventi programmati e individuazione della Protezione civile della Regione quale struttura di cui si avvale il Soggetto Responsabile";

**Richiamato** il decreto del Commissario Delegato n. 4 di data 7 dicembre 2022 (di seguito anche DCR/4/CD15/2022) a mezzo del quale sono stati definiti i criteri di priorità e le modalità attuative per la concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessati dagli eventi calamitosi in argomento, e sono stati individuati i Soggetti Attuatori, così come meglio specificato tramite i seguenti allegati al citato decreto:

- Allegato A: "Elenco dei Comuni dei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020 che hanno segnalato domande di contributo ex art. 4, comma 3 dell'Ordinanza c.d.p.c. n. 783 del 2 luglio 2021", nominati Soggetti Attuatori;
- Allegato B: "Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 783 del 2 luglio 2021, art. 4, comma 3. Modalità attuative per concedere le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale dagli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020";
- Allegato C: "Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 783 del 2 luglio 2021, art. 4, comma 3. Modalità attuative per concedere le prime misure economiche di sostegno al tessuto economico per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020";

**Visto** l'articolo 6 dell'Allegato B al DCR/4/CD15/2022, rubricato "Adozione provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse a titolo di anticipo", il quale dispone che le Amministrazioni comunali adottano i decreti di concessione dei contributi ed entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo decreto di concessione il Commissario o Soggetto dallo stesso delegato provvede al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, dell'80% delle risorse complessivamente concesse;

**Visti** ancora i contenuti di cui all'articolo 8 dell'Allegato B al DCR/4/CD15/2022, rubricato "liquidazione dei contributi ai beneficiari e trasferimento a saldo delle risorse alle Amministrazioni comunali", il quale dispone che:

1. "Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvede alla liquidazione a favore dei beneficiari, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 6.

2. Entro 60 giorni dal termine ultimo della rendicontazione della spesa, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC [cd.783.2021@certregione.fvg.it](mailto:cd.783.2021@certregione.fvg.it):
  - a) indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, comprensivo degli importi già liquidati e dell'ammontare complessivo delle risorse da liquidare, nonché delle eventuali economie registrate;
  - b) provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, il Commissario delegato ovvero il Soggetto Responsabile subentrato provvede al trasferimento delle risorse a saldo, nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse già trasferite e il fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo importo sia superiore rispetto a quanto già anticipato nella misura dell'80% degli importi concessi.
4. Nel caso in cui l'importo finale da erogare fosse inferiore rispetto all'importo già trasferito, entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse già trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a)";

**Visto** l'articolo 6 dell'Allegato C al DCR/4/CD15/2022, rubricato "adozione dei provvedimenti di concessione e assegnazione delle risorse a titolo di anticipo", il quale dispone che le Amministrazioni comunali adottano i decreti di concessione dei contributi ed entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo decreto di concessione il Commissario o Soggetto dallo stesso delegato provvede al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, dell'80% delle risorse complessivamente concesse;

**Visti** ancora i contenuti di cui all'articolo 8 dell'Allegato C al DCR/4/CD15/2022, rubricato "liquidazione dei contributi ai beneficiari e trasferimento a saldo delle risorse alle Amministrazioni comunali", il quale dispone che:

1. "Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvede alla liquidazione a favore dei beneficiari, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 6.
2. Entro 60 giorni dal termine ultimo della rendicontazione della spesa, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC [cd.783.2021@certregione.fvg.it](mailto:cd.783.2021@certregione.fvg.it):
  - a) indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, comprensivo degli importi già liquidati e dell'ammontare complessivo delle risorse da liquidare, nonché delle eventuali economie registrate;
  - b) i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, il Commissario delegato ovvero il Soggetto Responsabile subentrato provvede al trasferimento delle risorse a saldo, nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse già trasferite e il fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo importo sia superiore rispetto a quanto già anticipato nella misura dell'80% degli importi concessi.
4. Nel caso in cui l'importo finale da erogare fosse inferiore rispetto all'importo già trasferito, entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse già trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a)";
5. I provvedimenti di liquidazione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i.);

**Visto** il decreto del Commissario delegato n. 1 del 24 febbraio 2023 ("OCDPC n. 783/2021 – concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione interessata dagli eventi calamitosi che dal 4 al 12 dicembre 2020 hanno colpito il territorio delle (ex) province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e Muggia – Allegato B al DCR/4/CD15/2022

del 07/12/2022 – determinazione dell'intensità d'aiuto da applicare alle domande di contributo (articolo 5, comma 5 Allegato B al DCR/4/CD12/2022) e distribuzione delle risorse assegnate ai Soggetti Attuatori – Popolazione”), a mezzo del quale è stato tra l'altro definito l'importo del fabbisogno complessivo, pari a Euro 76.528,49, in relazione alle procedure di cui all'Allegato B al DCR/4/CD15/2022 (Contributi prime misure privati) e dato mandato alla Protezione civile di trasferire le risorse stanziare dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021, a copertura dei provvedimenti di concessione per “prime misure privati” adottati dalle Amministrazioni comunali competenti;

**Preso atto** che con decreto n. 6 del 24 maggio 2023 (“OCDPC n. 783/2021 – concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione interessata dagli eventi calamitosi che dal 4 al 12 dicembre 2020 hanno colpito il territorio delle (ex) province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e Muggia – Allegato B al DCR/4/CD15/2022 del 07/12/2022 - trasferimento delle risorse ai Soggetti Attuatori (articolo 6, comma 3 Allegato B a DCR/4/CD15/2022) – Popolazione”), il Direttore centrale della Protezione civile della Regione, ha disposto, sulla base dei decreti di concessione adottati dai Comuni individuati Soggetti Attuatori in relazione ai procedimenti contributivi di cui all'Allegato B al DCR/4/CD15/2022, quanto di seguito precisato:

1. di prendere atto, sulla base dei decreti di concessione pervenuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1 dell'Allegato B al DCR/4/CD15/2022, che il fabbisogno finanziario di cui al DCR/1/CD15/2023 (pari a Euro 76.528,49 per n. 18 domande di contributo), registra una variazione sulla base dei decreti di concessione pervenuti agli atti dell'Ufficio e risulta pari a complessivi Euro 71.528,49 per n. 17 posizioni contributive;
2. di provvedere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 Allegato B al DCR/4/CD15/2022 e con delega di cui al DCR/1/CD15/2023, al trasferimento a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 6324, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, dell'80% delle risorse concesse (Euro 71.528,49), pari a complessivi Euro 57.222,79, così come di seguito ripartite:

<b>Comune</b>	<b>n. concessioni</b>	<b>Importo concesso</b>	<b>Importo versato (80% del concesso)</b>
Ampezzo	4	15.971,90 €	12.777,52 €
Cimolais	2	10.000,00 €	8.000,00 €
Claut	1	4.999,99 €	3.999,99 €
Forni Avoltri	1	5.000,00 €	4.000,00 €
Paluzza	1	5.000,00 €	4.000,00 €
Prato Carnico	1	4.191,20 €	3.352,96 €
Ravascletto	1	5.000,00 €	4.000,00 €
Rigolato	2	10.000,00 €	8.000,00 €
Sauris	1	4.700,00 €	3.760,00 €
Tolmezzo	2	5.146,50 €	4.117,20 €
Verzegnis	1	1.518,90 €	1.215,12 €
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>71.528,49 €</b>	<b>57.222,79 €</b>

**Visto** il decreto del Commissario delegato n. 5 del 31 marzo 2023 (“OCDPC n. 783/2021 – concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 4 al 12 dicembre 2020 hanno colpito il territorio delle (ex) province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e Muggia – Allegato C al DCR/4/CD15/2022 del 07/12/2022 – determinazione dell'intensità d'aiuto da applicare alle domande di contributo (articolo 5, comma 5 Allegato C al DCR/4/CD15/2022) e distribuzione delle risorse assegnate ai Soggetti Attuatori – Attività produttive”), a mezzo del quale è stato tra l'altro definito

l'importo del fabbisogno complessivo, pari a Euro 177.859,70, in relazione alle procedure contributive di cui all'Allegato C al DCR/4/CD15/2022 (Contributi prime misure imprese) e dato mandato alla Protezione civile di trasferire le risorse stanziata dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021, a copertura dei provvedimenti di concessione per "prime misure imprese" che saranno adottati dalle Amministrazioni comunali competenti;

**Considerato** che, in riferimento allo stato di avanzamento delle procedure di cui all'Allegato C al DCR/4/CD15/2022, sono in fase di acquisizione le concessioni dei Soggetti Attuatori per "prime misure imprese", al ricevimento delle quali sarà possibile provvedere all'adozione del decreto di trasferimento delle risorse ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del menzionato Allegato C a favore dei Comuni;

**Valutato**, a seguito di talune segnalazioni pervenute informalmente da parte dei Comuni individuati Soggetti Attuatori ai sensi dell'Allegato A al DCR/4/CD15/2022, che risulta già concreta l'esigenza, a fronte della documentazione di rendicontazione pervenuta da parte dei beneficiari dei contributi, di provvedere alla liquidazione a favore dei medesimi di somme eccedenti l'importo dell'80% delle risorse già trasferite a mezzo DCR/6/CD15/2023 alle Amministrazioni comunali competenti;

**Ritenuto** ragionevole, in un'ottica di maggior efficacia ed efficienza nella gestione dei procedimenti amministrativi di erogazione dei contributi di cui al DCR/4/CD15/2022, di procedere al trasferimento immediato a favore di ciascun Soggetto Attuatore dell'intera somma corrispondente al valore integrale dei decreti di concessione adottati dai Comuni, sia per "prime misure imprese" che "prime misure popolazione";

**Valutato** dunque, per quanto sopra riportato, in riferimento alle procedure contributive "Prime misure popolazione", di procedere alla modifica del citato articolo 6 dell'Allegato B al DCR/4/CD15/2022, così come di seguito indicato:

- **Articolo 6: "Adozione provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse":**
  1. Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via PEC del decreto del Commissario delegato in conformità all'articolo 5, le Amministrazioni comunali:
    - a) adottano i decreti di concessione dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza 783/2021 e dell'assegnazione delle risorse di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 5;
    - b) trasmettono i decreti adottati ai sensi del comma 1, punto a) al Commissario delegato o al Soggetto Responsabile all'indirizzo PEC [cd.783.2021@certregione.fvg.it](mailto:cd.783.2021@certregione.fvg.it).
  2. Il Comune trasmette ai privati beneficiari i provvedimenti di cui al comma 1, e specifica il termine ultimo utile alla presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 7.
  3. **Il Commissario o Soggetto Responsabile, ovvero altro Soggetto da questi delegato provvede al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, del 100% delle risorse complessivamente concesse";**

**Valutato** dunque, in riferimento alle procedure contributive "Prime misure popolazione", di procedere alla modifica del menzionato articolo 8 dell'Allegato B al DCR/4/CD15/2022, così come di seguito indicato:

- **Articolo 8: "liquidazione dei contributi ai beneficiari e restituzione delle eventuali risorse eccedenti":**
  1. Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvede alla liquidazione a favore dei beneficiari, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 6.
  2. Entro 60 giorni dal termine ultimo della rendicontazione della spesa, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC [cd.783.2021@certregione.fvg.it](mailto:cd.783.2021@certregione.fvg.it):
    - a) indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, comprensivo degli importi finali oggetto di liquidazione, nonché delle eventuali economie registrate;
    - b) i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10.

3. **Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, nel caso in cui l'importo finale del fabbisogno fosse inferiore rispetto all'importo trasferito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse già trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a) e b)";**

**Valutato** dunque, per quanto sopra riportato, in riferimento alle procedure contributive "Prime misure imprese", di procedere alla modifica del citato articolo 6 dell'Allegato C al DCR/4/CD15/2022, così come di seguito indicato:

- **Articolo 6: "Adozione provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse":**
  1. Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via PEC del decreto del Commissario delegato in conformità all'articolo 5, le Amministrazioni comunali:
    - a) adottano i decreti di concessione dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza 783/2021 e dell'assegnazione delle risorse di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 5;
    - b) trasmettono i decreti adottati ai sensi del comma 1, punto a) al Commissario delegato o al Soggetto Responsabile all'indirizzo PEC [cd.783.2021@certregione.fvg.it](mailto:cd.783.2021@certregione.fvg.it);
  2. Il Comune trasmette alle imprese beneficiarie i provvedimenti di concessione di cui al comma 1, e specifica il termine massimo, entro il quale trasmettere la documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 7.
  3. **Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo Decreto di concessione ai sensi del comma 1 lettera b), il Commissario o il Soggetto Responsabile ovvero altro Soggetto da questi delegato, provvede al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, del 100% delle risorse complessivamente concesse.**
  4. I provvedimenti di concessione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i.);

**Valutato** dunque, in riferimento alle procedure contributive "Prime misure imprese", di procedere alla modifica del menzionato articolo 8 dell'Allegato C al DCR/4/CD15/2022, così come di seguito indicato:

- **Articolo 8: "liquidazione dei contributi ai beneficiari e restituzione delle eventuali risorse eccedenti":**
  1. Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvede alla liquidazione a favore dei beneficiari, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 6.
  2. Entro 60 giorni dal termine ultimo della rendicontazione della spesa, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC [cd.783.2021@certregione.fvg.it](mailto:cd.783.2021@certregione.fvg.it):
    - a) indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, comprensivo degli importi finali oggetto di liquidazione, nonché delle eventuali economie registrate;
    - b) i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10.
  3. **Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, nel caso in cui l'importo finale del fabbisogno fosse inferiore rispetto all'importo trasferito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse già trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a) e b)";**
  4. I provvedimenti di liquidazione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i.);

**Ritenuto** inoltre, sulla base delle disposizioni di cui all'Allegato B al DCR/4/CD15/2022, così come modificate dal presente decreto, di:

- a) dare mandato al Direttore della Protezione civile della Regione, sulla base di quanto già disposto con DCR/1/CD15/2023 e con DCR/6/CD15/2023 di trasferire le risorse stanziare con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 per la quota parte rimanente, pari

al 20% delle risorse complessivamente concesse, corrispondente alla differenza tra tale ultimo importo (Euro 71.528,49) e l'ammontare già erogato a mezzo DCR/6/CD15/2023, pari a Euro 57.222,79), per la somma complessiva residua di Euro 14.305,70;

**Ritenuto** in ultimo, sulla base delle disposizioni di cui all'Allegato C al DCR/4/CD15/2022, così come modificate dal presente decreto, e in linea con quanto già indicato al punto 3 del dispositivo del DCR/5/CD15/2023, di dare mandato al Direttore della Protezione civile della Regione di provvedere al trasferimento del 100% delle risorse oggetto di concessione da parte dei Soggetti Attuatori competenti in riferimento alle procedure di cui al menzionato Allegato C;

## DECRETA

per le motivazioni sopra indicate e che integralmente si richiamano:

- a) di procedere alla **modifica dell'articolo 6 Allegato B al DCR/4/CD15/2022**, così come di seguito indicato:
  - **Articolo 6: "Adozione provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse":**
    1. *Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via PEC del decreto del Commissario delegato in conformità all'articolo 5, le Amministrazioni comunali:*
      - a) *adottano i decreti di concessione dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza 783/2021 e dell'assegnazione delle risorse di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 5;*
      - b) *trasmettono i decreti adottati ai sensi del comma 1, punto a) al Commissario delegato o al Soggetto Responsabile all'indirizzo PEC [cd.783.2021@certregione.fvg.it](mailto:cd.783.2021@certregione.fvg.it).*
    2. *Il Comune trasmette ai privati beneficiari i provvedimenti di cui al comma 1, e specifica il termine ultimo utile alla presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 7.*
    3. **Il Commissario o Soggetto Responsabile, ovvero altro Soggetto da questi delegato provvede al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, del 100% delle risorse complessivamente concesse";**
- b) di procedere alla **modifica dell'articolo 8 dell'Allegato B al DCR/4/CD15/2022**, così come di seguito indicato:
  - **Articolo 8: "liquidazione dei contributi ai beneficiari e restituzione delle eventuali risorse eccedenti":**
    1. *Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvede alla liquidazione a favore dei beneficiari, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 6.*
    2. *Entro 60 giorni dal termine ultimo della rendicontazione della spesa, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC [cd.783.2021@certregione.fvg.it](mailto:cd.783.2021@certregione.fvg.it):*
      - a) *indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, comprensivo degli importi finali oggetto di liquidazione, nonché delle eventuali economie registrate;*
      - b) *i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10.*
    3. **Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, nel caso in cui l'importo finale del fabbisogno fosse inferiore rispetto all'importo trasferito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse già trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a) e b)";**
- c) di procedere alla **modifica dell'articolo 6 dell'Allegato C al DCR/4/CD15/2022**, così come di seguito indicato:
  - **Articolo 6: "Adozione provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse":**

1. Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via PEC del decreto del Commissario delegato in conformità all'articolo 5, le Amministrazioni comunali:
    - a) adottano i decreti di concessione dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'articolo 4, comma 3 dell'Ordinanza 783/2021 e dell'assegnazione delle risorse di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 5;
    - b) trasmettono i decreti adottati ai sensi del comma 1, punto a) al Commissario delegato o al Soggetto Responsabile all'indirizzo PEC [cd.783.2021@certregione.fvg.it](mailto:cd.783.2021@certregione.fvg.it);
  2. Il Comune trasmette alle imprese beneficiarie i provvedimenti di concessione di cui al comma 1, e specifica il termine massimo, entro il quale trasmettere la documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 7.
  3. **Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo Decreto di concessione ai sensi del comma 1 lettera b), il Commissario o il Soggetto Responsabile ovvero altro Soggetto da questi delegato, provvede al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, del 100% delle risorse complessivamente concesse.**
  4. I provvedimenti di concessione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i.);
- d) di procedere alla **modifica dell'articolo 8 dell'Allegato C al DCR/4/CD15/2022**, così come di seguito indicato:
- **Articolo 8: "liquidazione dei contributi ai beneficiari e restituzione delle eventuali risorse eccedenti":**
    1. Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvede alla liquidazione a favore dei beneficiari, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 6.
    2. Entro 60 giorni dal termine ultimo della rendicontazione della spesa, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC [cd.783.2021@certregione.fvg.it](mailto:cd.783.2021@certregione.fvg.it):
      - a) indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, comprensivo degli importi finali oggetto di liquidazione, nonché delle eventuali economie registrate;
      - b) i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10.
    3. **Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, nel caso in cui l'importo finale del fabbisogno fosse inferiore rispetto all'importo trasferito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse già trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a) e b)";**
    4. I provvedimenti di liquidazione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i.);
- e) in riferimento alle procedure contributive di cui all'Allegato B al DCR/4/CD15/2022 ("Prime misure popolazione"), sulla base delle disposizioni così come modificare dal presente decreto, di dare mandato al Direttore della Protezione civile della Regione, sulla base di quanto già disposto con DCR/1/CD15/2023 e con DCR/6/CD15/2023, al trasferimento delle risorse stanziare con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 per la quota parte rimanente, pari al 20% delle risorse complessivamente concesse, corrispondente alla differenza tra tale ultimo importo (Euro 71.528,49) e l'ammontare già erogato a mezzo DCR/6/CD15/2023, pari a Euro 57.222,79), per la somma complessiva residua di Euro 14.305,70;

- f) in riferimento alle procedure contributive di cui all'Allegato C al DCR/4/CD15/2022 ("Prime misure imprese") sulla base delle disposizioni, così come modificate dal presente decreto, e in linea con quanto già indicato al punto 3 del dispositivo del DCR/5/CD15/2023, di dare mandato al Direttore della Protezione civile della Regione di provvedere al trasferimento del 100% delle risorse oggetto di concessione da parte dei Soggetti Attuatori competenti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della normativa vigente e trasmesso ai Comuni individuati con DCR/6/CD15/2023 e DCR/5/CD15/2023.

IL SOGGETTO RESPONSABILE  
OCDPC n. 1012/2023  
- dott. Riccardo Riccardi -  
(documento sottoscritto digitalmente)